

“REGOLAMENTO PER LA FORNITURA IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI RECINZIONI SPERIMENTALI PER LA TUTELA DELLE COLTURE E DEL BESTIAME DALLA FAUNA SELVATICA”

ART. 1

Il presente disciplinare, in attuazione del Regolamento per l'indennizzo dei danni alla agricoltura ed alla zootecnia provocati da fauna selvatica nel territorio del Parco, approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 5 del 26.01.2007, regola la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture dalla fauna selvatica all'interno del territorio di Parco così come perimetrato dalla L.R. n° 23 del 07/03/2000.

Alle spese relative all'acquisto del materiale necessario per assemblare i recinti sperimentali si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio direttivo in base ad apposito programma.

ART. 2

L'Ente parco affiderà le recinzioni sperimentali in base alla somma stanziata dal consiglio direttivo e presente in bilancio secondo queste tipologie:

1. 50 % per la tutela delle colture dalla fauna selvatica;
2. 50 % per la tutela del bestiame dalla fauna selvatica.

Per ciascuna tipologia l'affidamento delle recinzioni avverrà secondo le seguenti modalità:

1. 40% - Imprenditore agricolo a titolo principale, e/o cooperativa agricola;
2. 30 % a coltivatori diretti non a titolo principale;
3. 20 % singoli cittadini che coltivano ad uso personale;
4. 10% eventuali danni alle recinzioni: batterie o elementi da sostituire.

Il numero di recinzioni affidate per ciascuna categoria di coltivatori/allevatori sopra indicate e per ciascuna tipologia di produzione da tutelare (colture o bestiame) avverrà anche sulla base del numero di richieste pervenute da parte delle tre categorie di richiedenti e sulla base del numero di richieste pervenute per tipologia di produzione da tutelare.

Sia nel caso di affidamento per la tutela delle colture che nel caso di affidamento per la tutela del bestiame ci sarà una graduatoria derivante dal tipo di coltura o di specie di bestiame. I recinti infatti verranno affidati secondo l'ordine delle priorità di seguito riportato:

Recinzioni per la tutela delle colture di:

- a) recinti per colture di zafferano;
- b) recinti per vigneti;

- e) recinti per colture che rispettano i parametri dell'agricoltura biologica e/o colture tipiche locali appartenenti a specie o varietà individuate in un apposito repertorio redatto dall'ARSSA;
- d) recinti per frutteti e frutti di bosco;
- e) recinti per tartufaie;
- f) recinti altre colture.

Recinzioni per la tutela del bestiame della specie:

- ovini;
- bovini ed equini,
- altre specie.

Se il recinto servirà per proteggere una coltura che ricade in una delle prime cinque colture sopra menzionate, per averlo in affidamento, sarà necessario produrre un'autocertificazione da parte del conduttore del fondo in cui dichiara la natura della coltura stessa.

L'autocertificazione dovrà essere allegata al modulo per la richiesta della recinzione.

Dal secondo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento in caso di parità nella graduatoria, dovuta alla tipologia di coltura, verrà data la priorità alle colture che hanno subito danni da fauna selvatica, debitamente documentati.

In ogni caso non si potrà avere in affidamento:

- più di 1 (uno) elettrificatore, indipendentemente dalla struttura e natura delle colture da preservare;
- una recinzione di estensione lineare superiore ai 5000 mt.

ART.3

La richiesta per l'affidamento deve essere fatta direttamente all'Ente Parco compilando il modulo, allegato al presente regolamento, disponibile presso la sede dell'Ente Parco a Rocca di Mezzo e presso tutte le sedi comunali.

La presentazione della domanda di affidamento da parte dell'interessato dovrà avvenire entro i termini di pubblicazione all'Albo dell'Ente dell'Avviso pubblico.

La pubblicazione dell'Avviso pubblico avverrà annualmente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, nel quale per ciascuna annualità sarà stato possibile provvedere con apposita voce di bilancio di adeguata dotazione.

ART.4

L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino concede in comodato precario al destinatario che a tal titolo riceve ed accetta obbligandosi a restituire subito allo stesso Ente la recinzione compresa di

accessori nelle quantità, qualità e condizioni specificate nel verbale di affidamento temporaneo, qualora l'Ente Parco accerti, attraverso il proprio personale, un uso improprio della recinzione stessa.

ART.5

La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere conservati ed utilizzati nel modo più idoneo al fine di evitarne lo smarrimento, il furto o l'usura, salvo il naturale deterioramento. Le relative spese di manutenzione ordinaria, nonché le spese per gli eventuali danni causati a terzi o a proprietà di terzi nell'utilizzo della recinzione e dei relativi accessori, sono a carico del destinatario. Per ogni eventuale danneggiamento, malfunzionamento, perdita o furto della recinzione e dei relativi accessori dovuti all'incuria del destinatario, il destinatario stesso, previa comunicazione all'Ente Parco, sarà obbligato a procedere alla sostituzione, a proprie spese, del materiale danneggiato o mancante nei tempi e modalità indicate dall'Ente Parco.

ART. 6

La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente - Velino ed esclusivamente per eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture.

In modo analogo le recinzioni elettrificate per il bestiame potranno essere utilizzate esclusivamente per eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, del bestiame (per la recinzione dei ricoveri notturni degli ovini, per la recinzione di ovini equini e bovini nella fase dei parti, per la recinzione di porzioni di pascoli privati, ecc.).

ART. 7

La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione e dei relativi accessori dovrà avvenire solamente secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino. La manutenzione ordinaria della recinzione sarà a cura del conduttore del fondo.

ART. 8

La/Le località dove verrà utilizzata la recinzione ed i relativi accessori dovranno essere preventivamente indicata/e ed approvata/e dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente –Velino allegando al modulo di richiesta idonea cartografia indicante:

- localizzazione dell'area da recintare su cartografia in scala 1:10.000 o sc 1:25.000;
- localizzazione dell'area da recintare su carta catastale.

ART. 9

La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione e dei relativi accessori dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei materiali previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Nel caso di danni successivi a tale termine per le colture tutelate dalla recinzione, l'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino non provvederà ad indennizzare tali danni. L'affidatario della recinzione dovrà comunicare all'Ente Parco l'avvenuta posa in opera.

ART. 10

L'utilizzo della recinzione e dei relativi accessori comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi da parte del destinatario per le colture tutelate dalla stessa così come previsto dall'art. 2 del “Regolamento per l'indennizzo dei danni alla agricoltura ed alla zootecnia provocati da fauna selvatica nel territorio del Parco, approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 5 del 26.01.2007.

ART. 11

Alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti provvederà il personale dipendente dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente – Velino anche mediante personale incaricato per il quale sarà prevista specifica dotazione in Bilancio, anche al fine di garantire un servizio di verifica dello stato di utilizzo delle recinzioni affidate nel territorio del Parco.

ART. 12

Qualora dovessero sorgere delle controversie, che non si fossero potute definire in via amministrativa, le stesse saranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno ciascuno nominato dalle parti e un terzo nominato dal Presidente della Camera arbitrale di L'Aquila.

**MODULO PER LA RICHIESTA DI FORNITURA IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI
RECINZIONI SPERIMENTALI PER LA TUTELA DELLE COLTURE DA FAUNA
SELVATICA**

(Compilare il presente modulo in ogni sua parte pena l'esclusione della domanda)

___ l ___ sottoscritt ___ _____

nato/a a _____ -il _____

in qualità di :

- imprenditore agricolo a titolo principale o cooperativa agricola
- coltivatore diretto non a titolo principale
- singoli cittadini che coltivano ad uso personale

CHIEDE

di poter avere la fornitura in uso gratuito temporaneo di una recinzione sperimentale per la tutela delle colture da fauna selvatica. Attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.Lvo 445/2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali, quanto segue:

A. di essere residente a _____ in via/piazza
_____ tel. _____;

B. che la recinzione serve a prevenire danni da (*barrare la voce interessata*):

cinghiale cervo carnivori ..

C. che il terreno censito in catasto al Foglio n°. _____ particella/e n° _____ , è
situato nel Comune di _____, frazione di _____;

D. che i **metri lineari** di recinzione di cui si chiede l'affidamento sono _____;

E. che (*barrare la voce interessata*) la coltura la specie di bestiame da tutelare è _____
_____ (*specificare la coltura oppure la specie*)

Allega al presente modulo di richiesta:

- 1. copia della planimetria catastale 1:2.000, con l'indicazione della particella interessata e dei metri lineari di terreno da recintare;**
- 2. copia della cartografia, in scala 1:10.000 o 1:25.000, con indicata la localizzazione del terreno agricolo da recintare.**

Data

Firma
